



CONTRATTO INTEGRATIVO E GIURISPRUDENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO: ALCUNE PRECISAZIONI

Dopo la firma del nuovo contratto integrativo, sono stati presentati ricorsi davanti ai giudici del lavoro da parte dei lavoratori che si sono ritenuti danneggiati dal contratto medesimo. A fronte di decine di rigetti, qualche giudice del lavoro ha pronunciato provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, variamente argomentati.

Trattasi, evidentemente, di sentenze di primo grado che, impugnate tutte dall'amministrazione, per diventare definitive devono superare il vaglio delle Corti di Appello e, infine, della Suprema Corte di Cassazione.

Tuttavia non è superfluo valutare, sin d'ora, il loro contenuto che sostanzialmente verte su due aspetti particolari: a) l'asserito demansionamento di alcune figure professionali (in particolare cancellieri ed ufficiali giudiziari) rispetto al previgente sistema di classificazione; b) la reviviscenza delle procedure di riqualificazioni previste dal contratto integrativo sottoscritto il 5.4.2000, con particolare riferimento ai passaggi tra le aree.

Le questioni relative alla disciplina delle mansioni possono e devono essere risolte in sede di interpretazione autentica delle clausole contrattuali, che compete solo ai soggetti che hanno sottoscritto il contratto, in quanto su tale materia, per legge, è sovrana l'autonomia negoziale delle parti, sindacale e pubblica, e la stessa non può essere vanificata dal giudice ordinario. Poiché tale interpretazione, benché richiesta, non è stata ancora concessa dall'amministrazione, le scriventi organizzazioni sindacali, in quanto firmatarie del vigente contratto integrativo, insisteranno affinché la stessa intervenga in tempi certi e rapidi.

Più ardua da risolvere è la questione relativa alla realizzazione delle progressioni tra le aree secondo la disciplina del vecchio contratto integrativo che, è noto, prevede la regola del corso concorso con riserva all'esterno del 50% dei posti (cd. concorso interno). Ed invero, il 15 novembre del 2009, ossia prima della firma del nuovo contratto integrativo, che è avvenuta il 29 luglio 2010, è entrato in vigore il d.l.vo 150/2009 (cd riforma del lavoro pubblico) il quale, all'art. 24, ha sostituito la menzionata regola del corso concorso con quella del concorso pubblico, con riserva all'interno (ossia in favore del personale già in servizio) del 50% dei posti, sì parificando il passaggio tra le aree in tutto e per tutto ad una nuova assunzione.

Tale circostanza ha impedito di disciplinare i passaggi tra aree in occasione della stipula del contratto integrativo del 2010 ed impedisce di procedere oggi ai passaggi tra le aree secondo un regola diversa dal pubblico concorso. Ed invero

nessun contratto e nessuna sentenza possono violare una norma di legge finché la stessa non viene abrogata da un'altra legge successiva.

Per tale motivo le scriventi organizzazioni sindacali ritengono strumentali tutte le iniziative volte a promuovere ulteriore contenzioso sulla materia e continueranno ad operare affinché, in attuazione degli impegni assunti dall'amministrazione con il protocollo di intesa sottoscritto il 15 dicembre 2009, si avvii in tempi ragionevoli un percorso che porti alla pubblicazione dei bandi per i passaggi tra le aree, anche degli ausiliari, pur in presenza delle note e contingenti difficoltà economiche.

Roma, 2 aprile 2013

CISL FP
Eugenio Marra

CONFSAL UNSA
Massimo Battaglia